

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Premessa

Il Regolamento di disciplina dell'IISS C. De' Medici si basa sui principi stabiliti dallo Statuto dello studente e della studentessa, approvato con la Delibera della Giunta Provinciale del 21 luglio 2003, n. 2523 in linea con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con il Patto educativo di corresponsabilità adottato dal Collegio Docenti, recepisce le modifiche introdotte dalla Legge del 29 maggio 2017 n.71 contenente Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, tiene conto delle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (Nota del Ministero dell'Istruzione, n. 5515/2017) e delle Linee guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo (Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021) condannando ogni atto di bullismo e affermando il diritto degli alunni a un ambiente sicuro affinché possano diventare adulti in grado di partecipare positivamente alla vita sociale.

Il presente Regolamento si prefigge il funzionamento democratico dell'Istituto tramite il riconoscimento del ruolo delle sue diverse componenti e della loro pari dignità, con l'obiettivo di attuare la formazione ed educazione della persona e di assicurare il diritto-dovere allo studio garantito dalla Costituzione. La scuola basa il suo progetto e la sua azione formativa sulla qualità delle relazioni docente-studente e fonda la crescita umana, civile, culturale e professionale dei suoi alunni sui valori della consapevolezza, responsabilità e partecipazione. Tutte le componenti scolastiche si impegnano alla tutela e al rispetto dei diritti, senza distinzioni legate al credo religioso, alla nazionalità, all'origine etnica, alle caratteristiche fisiche, all'età, al genere e a ogni altra condizione personale, sociale ed economica. Al diritto dello studente di ricevere dalla scuola formazione e istruzione corrisponde il dovere dello stesso di rispettare i valori e le finalità dell'Istituzione scolastica.

È fatto obbligo agli studenti rispettare il presente Regolamento nei locali scolastici e nelle pertinenze, durante viaggi di istruzione, stage linguistici, P.C.T.O., visite didattiche e attività collegate comunque alla vita della scuola.

Parte I

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Diritti:

Gli studenti hanno il diritto:

- di ottenere una formazione culturale, fatta di saperi e competenze, aperta alla pluralità delle idee e rispettosa dell'identità culturale e dell'orientamento di ciascuno;
- di trovare a scuola un ambiente favorevole all'apprendimento e alla crescita della persona;
- di godere di un servizio di promozione del benessere e della salute e di assistenza psicologica;
- di seguire percorsi integrativi e di sostegno, volti al recupero delle carenze emerse e alla valorizzazione del merito e delle eccellenze;
- di avere valutazioni trasparenti, tempestive e motivate da parte dei docenti.

Diritti di riunione:

Oltre alle assemblee studentesche già previste dalla normativa, gli studenti hanno diritto di assemblea, di associazione all'interno della scuola e di utilizzarne i locali per le loro iniziative in orario extracurricolare, compatibilmente con le esigenze dell'istituto. Per riunirsi, gli studenti devono chiedere l'autorizzazione almeno 5 giorni prima alla Dirigenza scolastica, impegnandosi a:

- compilare una richiesta contenente gli orari di ingresso e di uscita degli allievi dall'istituto scolastico e il nominativo e la firma degli alunni presenti;
- lasciare i locali in ordine e puliti, rispettando gli arredi, le suppellettili e le attrezzature;
- garantire il comportamento corretto di tutti i presenti;
- rispettare le norme di sicurezza.

Doveri:

Gli studenti hanno il dovere di:

- frequentare la scuola regolarmente e con impegno;
- mantenere un comportamento corretto e rispettoso di persone e cose e osservare le norme di sicurezza e quelle previste dal regolamento dell'Istituto;
- utilizzare correttamente le strutture, la strumentazione e i sussidi didattici;
- conoscere il Piano di evacuazione dei locali dell'Istituto, affisso nell'atrio e nelle singole aule, e il presente Regolamento.

Vigilanza sugli alunni**Art. 1**

Gli studenti, durante la loro permanenza nell'istituto, e, in genere, durante tutta l'attività didattica, sono sottoposti alla vigilanza dei docenti. I docenti della prima ora di lezione vigilano sugli studenti a partire dai 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni.

Art. 2

L'eventuale permanenza a scuola, al di fuori degli orari consentiti e di quelli stabiliti per le attività didattiche, può essere consentita, per il minorenni, solo su richiesta scritta e motivata dal genitore, che sollevi la scuola da ogni responsabilità. Lo studente dovrà comunque osservare il regolamento scolastico e sarà sottoposto alle conseguenze dell'eventuale mancato rispetto dello stesso. Durante la pausa pranzo è consentito rimanere all'interno dell'istituto secondo i luoghi, i tempi e i modi stabiliti dalla scuola per garantire l'ordine e la vigilanza.

Assenze**Art. 3**

All'inizio di ogni anno scolastico i genitori degli alunni minorenni e gli alunni maggiorenni sono tenuti, nel termine di 30 giorni dall'inizio della frequenza, a:

- a) ritirare il libretto scolastico per la giustificazione di assenze e ritardi ove sul registro elettronico non sia attivata la possibilità di giustificare. Non è consentito ritirare più di un libretto scolastico all'anno; in mancanza del ritiro del libretto scolastico potrà essere usato, per il termine

massimo consentito per il ritiro dello stesso, il libretto dello scorso anno ovvero dichiarazione in forma cartacea indicante i dati essenziali per la giustificazione; un ulteriore libretto potrà essere ritirato soltanto dopo che la Dirigenza avrà contattato i genitori e informato il Coordinatore di classe;

b) verificare la corretta ricezione delle credenziali necessarie per l'accesso al registro elettronico al fine di utilizzare le funzioni agli stessi dedicate (prenotazione udienze individuali, consultazione comunicazioni scuola-famiglia, consultazione voti condotta e profitto).

Gli studenti maggiorenni possono autogiustificare le assenze e i ritardi, apponendo la propria firma sul libretto, o utilizzando l'apposita funzione del registro elettronico, se attivata, anche in corso d'anno scolastico, nel caso di raggiungimento della maggiore età.

I docenti della prima ora di lezione annotano, altresì, sul registro di classe:

- a) l'ingresso in ritardo degli alunni;
- b) le giustificazioni di assenze/ritardi/uscite presentate.

Art. 3.1

Un elevato numero di assenze nuoce al profitto e influisce negativamente sul voto di comportamento e sul punteggio del credito scolastico.

In caso di assenze frequenti e ripetute, il coordinatore della classe informa la famiglia a mezzo di comunicazione scritta, anticipata telefonicamente, convocando contestualmente, se del caso, un genitore.

Gli studenti hanno l'obbligo di giustificare l'assenza, di uno o più giorni, nel giorno del rientro a scuola, utilizzando l'apposita funzione del registro elettronico, se attivata, o utilizzando il libretto apposito, presentandolo all'insegnante della prima ora di lezione. Le singole giustificazioni, per essere valide, devono riportare in calce la firma corrispondente a quella apposta nella prima pagina del libretto.

La giustificazione deve comunque essere presentata entro tre giorni. Superato tale termine, fatti salvi casi eccezionali, l'assenza è considerata non giustificata e non giustificabile. Due o più giorni di assenza non consecutivi richiedono autonome giustificazioni.

Alla quinta assenza non giustificata con un valido specifico motivo, si procede alla irrogazione di nota disciplinare, dandone comunicazione ai genitori.

Art. 3.2

Le assenze collettive sono assenze di particolare gravità, in quanto di fatto segnano la rinuncia a un diritto/dovere preminente all'interno della scuola, quello all'istruzione. Per loro natura non sono giustificabili dall'istituzione scolastica, ma dovranno essere comunque registrate sul libretto in possesso dello studente, ovvero sul registro elettronico, e controfirmate da chi ha apposto la firma nella prima pagina del libretto; in caso di studenti maggiorenni, verrà data comunque comunicazione dell'assenza alla famiglia.

Art. 3.3

La validità dell'anno scolastico è riconosciuta se la studentessa o lo studente ha frequentato almeno tre quarti dell'orario complessivo individuale. I motivi che consentono di derogare al numero massimo di assenze, e che in questi casi non saranno conteggiate, si identificano

limitatamente a: assenze giustificate per gravi patologie documentate; assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti documentati; assenze giustificate per malattie contagiose documentate; assenze giustificate per gravi motivi di famiglia con comunicazione scritta al Coordinatore; assenze per motivi "sociali", su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati; assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI; assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza; assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il Consiglio di classe; assenze per terapie mediche certificate; assenze valutate dalla Dirigenza e dal Consiglio di classe sulla base di specifiche situazioni soggettive non ricadenti in nessuna delle situazioni precedenti.

Non dovrà comunque risultare pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni in ragione del numero delle assenze al netto delle deroghe applicate.

Ingresso

Art. 3.4

L'ingresso degli studenti è previsto cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. All'inizio delle lezioni, gli studenti si devono trovare in classe.

L'entrata anticipata è autorizzata, con permanenza limitata nei corridoi al piano terra della scuola fino all'orario di ingresso e con obbligo degli alunni di osservanza del regolamento scolastico. Le entrate in orario successivo a quello fissato per l'inizio delle lezioni e le uscite anticipate devono costituire un fatto eccezionale e, al pari di altre circostanze e in assenza di adeguata motivazione e giustificazione, possono determinare negativamente la valutazione della condotta.

I provvedimenti disciplinari adottati per superato numero di ingressi in ritardo o di assenze non giustificate costituiscono elemento da valutare in sede di attribuzione del credito scolastico.

L'entrata in ritardo e l'uscita anticipata di una o più ore saranno computate ai fini della validità dell'anno scolastico.

Ritardi

Art. 3.5

È consentito l'ingresso con ritardo, nel rispetto delle condizioni che seguono:

- gli ingressi in ritardo non sono ammessi oltre dieci minuti dopo l'orario fissato per l'inizio delle lezioni. Tale ritardo potrà essere oggetto di specifica comunicazione alla famiglia secondo la eventuale relativa modalità che dovesse attivarsi con il registro elettronico in uso;
- oltre dieci minuti dopo l'orario fissato per l'inizio delle lezioni, il ritardo verrà sanzionato, ove privo di documentazione e comunque non sarà consentito l'ingresso oltre la terza ora, salvo casi eccezionali e autorizzati dalla Dirigenza o dai suoi collaboratori;
- tutti i ritardi vanno giustificati il giorno successivo a quello del ritardo, e comunque non oltre tre giorni, da chi esercita la potestà genitoriale o dallo studente maggiorenne utilizzando l'apposito libretto ovvero la specifica funzione prevista dal registro elettronico in uso.

Superato tale termine il ritardo è considerato non giustificato e non giustificabile. Al quinto ritardo non giustificato con un valido specifico motivo, si procede alla irrogazione di nota disciplinare, dandone comunicazione ai genitori.

Il docente che riceve la giustificazione deve prenderne nota sul registro di classe.

Uscite anticipate

Art. 3.6

Le uscite anticipate possono essere autorizzate a partire dalla fine della terza ora, fatti salvi casi eccezionali. L'uscita anticipata viene accettata solo se effettuata con la presentazione della richiesta sul libretto delle giustificazioni, ovvero con apposita funzione presente su registro elettronico.

La richiesta deve essere presentata alla Dirigenza o ai suoi Collaboratori entro la prima ora di lezione. Il docente della prima ora annoterà l'uscita sul registro di classe.

In mancanza di essa, agli studenti minorenni è consentita l'uscita anticipata soltanto se prelevati – previa esibizione del documento di riconoscimento in corso di validità – da un genitore o da chi abbia la potestà sugli stessi. Non hanno titolo a ritirare gli studenti minorenni altri adulti che non siano i genitori. È consentito al genitore delegare, per una sola volta ovvero per l'intera durata dell'anno scolastico, altro soggetto maggiorenne a prelevare lo studente; a tal fine dovrà essere presentata alla segreteria della scuola:

- 1) delega scritta con cui il genitore indicherà il nome del delegato e dichiarerà di sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità;
- 2) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del genitore delegante;
- 3) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità della persona delegata;
- 4) dichiarazione scritta con cui la persona delegata si assume ogni responsabilità in relazione all'uscita anticipata dello studente. La delega potrà essere fatta anche a più persone, purché maggiorenni.

Tutte le uscite, salvo quelle per casi di malessere improvviso o per visite/terapie medico-sanitarie, devono avvenire al cambio dell'ora di lezione per non disturbare l'attività didattica. È sempre garantita l'uscita anticipata per visite/terapie medico-sanitarie, che devono essere debitamente documentate. Per casi di indisposizione lieve e improvvisa la scuola avvertirà telefonicamente un genitore e, in caso di irreperibilità di questi, i parenti più prossimi indicati dall'alunno o dal genitore al momento dell'iscrizione; in caso di urgenza, si rivolgerà comunque alle strutture sanitarie pubbliche.

Permessi di entrata e uscita

Art. 3.7

Nel corso dell'anno scolastico possono essere concessi complessivamente a ogni studente, da parte della Dirigenza Scolastica, fino a ventiquattro permessi di entrata posticipata o di uscita anticipata che dovranno essere richiesti per iscritto dai genitori o dallo studente, se maggiorenne. Diversamente l'alunno può uscire dall'Istituto solo se accompagnato da un genitore.